

REGOLAMENTO TRASPARENZA, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALL'ATTIVITÀ DELLA COOPERATIVA

Art. 1 MISURE DI TRASPARENZA

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 4 dello Statuto, la cooperativa attraverso il proprio sito web mette a disposizione dei propri soci, entro novanta (90) giorni dall'approvazione del bilancio:
- a) Il bilancio d'esercizio annuale nella sua versione completa.
 - b) I rapporti relativi agli sconti, con riferimento ai 12 mesi dell'esercizio sociale, applicati esclusivamente ai soci, per gruppi di prodotti dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci che ne hanno beneficiato.
 - c) Il resoconto delle iniziative assunte dalla cooperativa in favore dei soci, con riferimento ai 12 mesi dell'esercizio sociale, ed i relativi costi diretti. In tale ambito avranno rilievo le attività riconducibili alla partecipazione, formazione e coinvolgimento alla vita della cooperativa dei soci anche con riguardo ai consigli di sezione soci; nonché le attività svolte più genericamente a favore dei soci per attività educative, culturali o di solidarietà.
 - d) Il resoconto delle iniziative assunte dalla cooperativa in favore della comunità, con riferimento ai 12 mesi dell'esercizio sociale, ed i relativi costi diretti. In tale ambito avranno rilievo le attività riconducibili all'attività di solidarietà, di educazione, di impegno sull'ambiente e sull'ecologia e ove rilevante la politica complessiva dei prezzi praticata dalla cooperativa in favore della comunità.

2. Spetta al consiglio di gestione determinare, ogni anno con apposita deliberazione e di concerto con il consiglio di sorveglianza, le informazioni che rientrano nella fattispecie di cui al comma 1. lettere b), c) e d) nonché le modalità e la struttura dei relativi resoconti e/o rapporti.
3. Le informazioni previste al comma 1. saranno disponibili entro novanta (90) giorni dall'approvazione del bilancio, su appositi corner informatici (individuati con delibera del consiglio di gestione, sentito il consiglio di sorveglianza).
4. Il consiglio di gestione potrà altresì deliberare, sentito il consiglio di sorveglianza, la pubblicazione di una o più delle informazioni di cui al presente articolo in via alternativa o integrativa sul periodico sociale (house organ).
5. I soci potranno comunicare con la cooperativa, su quanto previsto dal presente articolo, con le modalità indicate negli appositi corner informatici.

Art. 2 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

Secondo quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto i soci potranno far pervenire, entro e non oltre 8 giorni antecedenti l'assemblea generale, al seguente indirizzo PEC: unicopfirenze@pec.unicopfirenze.coop.it o presso la sede legale della cooperativa con lettera raccomandata con efficacia recettizia, domande pertinenti l'ordine del giorno dell'assemblea con precisa indicazione, con riferimento al socio scrivente di:

- Nome, Cognome, Indirizzo
- Numero di tessera socio
- Numero telefonico
- Indirizzo Posta Elettronica (o PEC se disponibile)

Qualora le domande pervengano alla cooperativa entro e non oltre 8 giorni prima dell'assemblea separata di pertinenza del socio scrivente, le risposte saranno fornite verbalmente nel corso dell'assemblea separata stessa.

Per le domande che non rispettano i termini di cui sopra, ma che pervengono alla cooperativa entro e non oltre 8 giorni dall'assemblea generale, le risposte saranno fornite verbalmente nel corso dell'assemblea generale stessa.

In alternativa, la cooperativa si riserva di rispondere, prima dell'assemblea generale in forma scritta ed al singolo socio che le ha poste, alle domande così pervenute.

Art. 3 ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Sulla base di quanto previsto al comma 2 dell'art. 8 dello statuto, il consiglio di gestione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale verifica i soci da escludere ed assume le relative deliberazioni.

2. Con riferimento a quanto previsto all'art. 8 dello statuto, deliberata l'esclusione, verrà disattivata la tessera socio corrispondente. Ove venga proposta l'opposizione ai sensi dell'art 2533 del codice civile, il socio escluso potrà chiedere al consiglio di gestione, motivatamente, la riattivazione temporanea fino all'esito del giudizio.

Sulla domanda si pronuncia il consiglio di gestione.

3. Sessanta giorni prima della chiusura di ogni esercizio sociale, il consiglio di gestione invia ai soci, potenzialmente rientranti al 30 settembre di ciascun anno nella casistica di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 8 dello statuto, una comunicazione, all'ultimo indirizzo disponibile, sul verificarsi della condizione d'esclusione qualora ne permangano i presupposti fino alla data

della chiusura del medesimo esercizio sociale.

Art. 4 PARTECIPAZIONE E SCAMBIO MUTUALISTICO

1. Ai sensi di quanto previsto nell'art. 31 dello statuto il consiglio di gestione per il tramite del consiglio di sorveglianza, è tenuto a richiedere pareri, alle sezioni soci o al consiglio generale delle sezioni soci, prima dell'approvazione del budget della cooperativa predisposto dal consiglio di gestione stesso sui contenuti ivi previsti che riguardino iniziative commerciali destinate ai soci, o più in generale, benefici destinati a questi ultimi.
2. Il consiglio di gestione, sentito il consiglio di sorveglianza, individua le previsioni contenute nel budget di cui al comma 1 del presente articolo e le sottopone alle sezioni soci o al consiglio generale delle sezioni soci affinché possano esprimere i pareri di cui all'art. 31 dello statuto, prima della riunione del consiglio di sorveglianza convocata per l'approvazione del budget stesso.